

(N. 1866)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1951

Riordinamento del Ministero del bilancio.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso a dare attuazione a quella parte del programma di Governo che riguarda il nuovo assetto dei servizi finanziari e l'attrezzatura strumentale necessaria per l'opera di coordinamento economico-finanziario che il Ministero del bilancio dovrà svolgere.

Come già è stato annunciato nelle comunicazioni fatte al Parlamento il 31 luglio u. s., il Governo ha ritenuto e ritiene necessario che al Ministero del bilancio siano trasferiti in un primo tempo, ed entro il termine più breve possibile, i servizi della Ragioneria generale, con riserva di provvedere al più presto al trasferimento di altri uffici e servizi del Tesoro, ed in particolare della Direzione generale del Tesoro, in occasione del riassetto definitivo dell'intero settore finanziario.

Il Ministero del bilancio, istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1947, n. 407, non ha praticamente a tutt'oggi una propria organiz-

zazione di servizi, in quanto le Direzioni generali per le entrate e per le spese, previste dal citato decreto, non sono state mai costituite.

A dare, dunque, una reale consistenza al Ministero si provvede ora, con il disegno di legge qui accluso, trasferendo alle dirette dipendenze del Ministero stesso, la Ragioneria generale dello Stato, con tutto il personale ad essa assegnato, e demandando al Ministero del bilancio le attribuzioni riguardanti la formazione e la presentazione alle Camere del bilancio dello Stato e delle relative variazioni; la preparazione e la presentazione al Parlamento della relazione generale sulla situazione economica de Paese, e tutti quei compiti che, in base alle disposizioni vigenti, attualmente il Ministero del tesoro esplica a mezzo dei servizi della Ragioneria generale e degli organi che da questa dipendono.

È del tutto evidente la necessità di tale passaggio di servizi. Non si potrebbe, infatti, con-

cepire una funzione di vigilanza sull'assunzione di impegni di spese, sulla gestione dei fondi di bilancio e sull'accertamento delle entrate, nè un compito di preparazione dei conti del patrimonio dello Stato e delle entrate e delle spese, senza l'indispensabile sussidio degli Uffici che, a tal fine, da gran tempo sono stati costituiti ed hanno una specifica competenza in materia.

Il trasferimento in parola non pregiudica, peraltro, il riordinamento e snellimento dei servizi che il Governo si propone di attuare in un secondo tempo, conformemente alle dichiarazioni programmatiche suaccennate.

Per queste considerazioni siamo sicuri, onorevoli colleghi, che non rifiuterete il vostro suffragio al disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni del Ministero del tesoro riguardanti il bilancio dello Stato e le relative variazioni, il controllo sull'assunzione di impegni di spesa, la vigilanza sulla gestione del bilancio e l'esecuzione di quanto previsto dalla legge 21 agosto 1949, n. 639, nonchè tutte quelle altre attribuzioni che, secondo le vigenti disposizioni, si esplicano a mezzo di servizi della Ragioneria generale dello Stato e degli organi dipendenti dalla medesima.

Restano ferme le altre attribuzioni conferite al Ministero del bilancio con leggi o disposizioni speciali.

Art. 2.

La Ragioneria generale dello Stato passa con tutto il personale ad essa assegnato alle dirette dipendenze del Ministero del bilancio.

Art. 3.

Anche in deroga alle norme che regolano la composizione dei Collegi sindacali e di revisione delle Amministrazioni, degli Enti, degli Istituti e delle Società sottoposti alla vigilanza dello Stato e nei cui organi il Ministero del tesoro abbia propria rappresentanza almeno uno dei componenti di tali rappresentanze, nei Collegi suddetti, è nominato dal Ministro del bilancio.

Art. 4.

Il Ministro del bilancio è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.